



Strasburgo, 17.4.2018
COM(2018) 226 final

2018/0107 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione
di prove nei procedimenti penali**

{SWD(2018) 118 final} - {SWD(2018) 119 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Prestatori di servizi online quali servizi di comunicazione elettronica o social network, mercati online e altri prestatori di servizi di hosting, sono importanti vettori di innovazione e di crescita nell'economia digitale, che agevolano un accesso senza precedenti alle informazioni e la comunicazione interpersonale: collegano tra loro centinaia di milioni di utenti e forniscono servizi innovativi ai singoli e alle imprese, procurando notevoli vantaggi al mercato unico digitale e al benessere economico e sociale degli utenti in tutta l'Unione e al di fuori di essa. La crescente importanza e presenza di internet e dei servizi di comunicazione e della società dell'informazione nella nostra vita quotidiana e nelle nostre società è rivelata dalla crescita esponenziale del loro uso. Tuttavia, tali servizi possono essere usati impropriamente come strumenti per commettere o facilitare reati, compresi reati gravi come gli attentati terroristici. Quando ciò accade, tali servizi e applicazioni ("app") sono spesso l'unico mezzo con cui gli inquirenti possono trovare indizi per scoprire l'autore di un reato e ottenere prove utilizzabili in tribunale.

Dato che internet non conosce frontiere, tali servizi possono in linea di massima essere prestati da qualsiasi luogo del mondo e non richiedono necessariamente un'infrastruttura fisica, la presenza di un'azienda o di personale negli Stati membri in cui i servizi sono offerti o nel mercato interno nel suo insieme. L'offerta transfrontaliera di tali servizi è incoraggiata e sostenuta all'interno dell'UE, segnatamente dalla libera circolazione dei servizi.

I prestatori di servizi attivi nel mercato interno si possono suddividere in tre categorie principali: 1) prestatori di servizi la cui sede centrale si trova in uno Stato membro e che offrono servizi soltanto nel territorio di tale Stato membro; 2) prestatori di servizi la cui sede centrale si trova in uno Stato membro e che offrono servizi in più Stati membri; 3) prestatori di servizi la cui sede centrale si trova al di fuori dell'UE e che offrono servizi in uno o più Stati membri dell'UE, con o senza uno stabilimento in uno o più di tali Stati membri.

Poiché i prestatori di servizi non sono soggetti a un obbligo generale di essere fisicamente presenti nel territorio dell'Unione, gli Stati membri hanno preso iniziative a livello nazionale per garantire il rispetto di obblighi giuridici nazionali che ritengono essenziali e in linea con l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno¹ ("direttiva sul commercio elettronico"). Tali iniziative comprendono la richiesta di accesso a prove o altri tipi di informazioni qualora necessarie alle autorità giudiziarie nei procedimenti penali. Gli approcci variano ampiamente da uno Stato membro all'altro e comprendono misure che vanno dall'ampliamento della competenza esecutiva² all'obbligo di designare un rappresentante legale nel territorio dello Stato membro interessato per alcuni prestatori di servizi che offrono servizi all'interno di tale territorio. Ad esempio, la Germania ha recentemente approvato una legge per migliorare l'applicazione del diritto nei social network (NetzDG)³ in base alla quale i prestatori di servizi di social network⁴ sono tenuti a

¹ [Direttiva 2000/31/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

² Il termine "competenza esecutiva" si riferisce alla competenza delle autorità in questione di intraprendere un atto di indagine.

³ http://www.bmju.de/DE/Themen/FokusThemen/NetzDG/NetzDG_node.html.

designare una persona in Germania abilitata a ricevere richieste di informazioni dalle autorità di contrasto. La legge impone sanzioni fino a 500 000 EUR in caso di mancata nomina di rappresentante o di mancata risposta a richieste di informazioni da parte della persona abilitata a riceverle. In Italia sono in corso discussioni su misure analoghe⁵. Altri Stati membri, come il Belgio, non richiedono una rappresentanza locale ma cercano piuttosto di far valere gli obblighi nazionali direttamente nei confronti dei prestatori di servizi stabiliti all'estero mediante procedimenti nazionali⁶.

Gli Stati membri applicano inoltre criteri di collegamento diversi per stabilire la loro giurisdizione su un prestatore di servizi, ad esempio la sede principale, il luogo in cui sono offerti i servizi, l'ubicazione dei dati o una combinazione di questi fattori. Differiscono tra loro anche i meccanismi di cooperazione e gli accordi informali tra le autorità di alcuni Stati membri e alcuni prestatori di servizi. Alcuni dei principali prestatori di servizi hanno stimato, ai fini della valutazione d'impatto, che le spese sostenute ogni anno per ottemperare agli obblighi giuridici nazionali raggiungano livelli molto elevati, a sette cifre. Le spese sostenute per ottemperare a requisiti nazionali divergenti, benché presumibilmente proporzionate alla presenza sul mercato, possono rivelarsi proibitive per prestatori di servizi di minore entità.

Per quanto riguarda l'esecutività delle richieste inviate nel contesto di tali accordi, gli Stati membri hanno posizioni diverse sulla questione se i prestatori di servizi siano o meno obbligati a cooperare. Le sanzioni e le misure di esecuzione in caso di inottemperanza sono anch'esse diversificate. Anche qualora il prestatore di servizi ottemperi all'ordine che irroga la sanzione, è comunque difficile far eseguire l'ordine originario di produrre i dati.

In varie occasioni gli Stati membri hanno messo in evidenza tali difficoltà come questioni fondamentali da affrontare congiuntamente:

- il 22 marzo 2016, in una dichiarazione comune sugli attentati terroristici perpetrati a Bruxelles⁷, i ministeri della Giustizia e degli Interni e i rappresentanti delle istituzioni dell'UE hanno sottolineato l'esigenza di trovare, in via prioritaria, modalità per assicurare e ottenere più rapidamente ed efficacemente prove digitali, intensificando la cooperazione con i paesi terzi e con i prestatori di servizi operanti nel territorio europeo, al fine di migliorare la conformità con la legislazione dell'UE e degli Stati membri;
- nelle conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2016⁸, gli Stati membri hanno ribadito la loro determinazione ad agire per difendere lo stato di diritto nel ciber spazio e hanno invitato la Commissione a elaborare in via prioritaria un quadro comune dell'UE per il miglioramento della giustizia penale nel ciber spazio.

Per affrontare queste sfide occorre un approccio legislativo che combini due aspetti. La presente proposta definisce regole sulla rappresentanza legale nell'Unione di alcuni prestatori

⁴ La legge si applica ai prestatori di servizi di telecomunicazione che, a scopo di lucro, operano piattaforme internet designate a consentire agli utenti di condividere qualsiasi contenuto con altri utenti o di mettere tale contenuto a disposizione del pubblico (social network). Si applica inoltre a piattaforme designate per permettere la comunicazione tra singoli o la diffusione di contenuti specifici.

⁵ <http://www.publicpolicy.it/wp-content/uploads/2016/03/Relazione-Franco-Roberti-Dna.pdf>.

⁶ Corte d'appello di Anversa, sentenza del 15 novembre 2017: si veda <http://www.lesoir.be/124825/article/2017-11-17/la-justice-belge-condamne-skype-payer-une-amende-de-30000-euros>.

⁷ [Dichiarazione comune dei ministri della giustizia e degli interni dell'UE e dei rappresentanti delle istituzioni dell'UE sugli attentati terroristici di Bruxelles del 22 marzo 2016](#).

⁸ [Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sul miglioramento della giustizia penale nel ciber spazio, ST9579/16](#).

di servizi ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali. Inoltre, occorre adottare uno strumento sulla base dell'articolo 82, paragrafo 1, del TFUE, che preveda la notifica diretta degli ordini al prestatore di servizi in situazioni transfrontaliere. Le sfide in questione sono quindi affrontate tramite una combinazione di queste due proposte. È però importante ricordare che la presente proposta mira chiaramente e specialmente a identificare il destinatario degli ordini emessi dalle autorità degli Stati membri per acquisire prove in materia penale detenute dai prestatori di servizi. Mira pertanto a eliminare alcuni degli ostacoli incontrati nel rivolgersi ai prestatori di servizi, offrendo una soluzione comune, a livello di UE, per indirizzare ordini ai prestatori di servizi mediante un rappresentante legale. Elimina così la necessità di approcci nazionali individuali e non coordinati e offre la certezza del diritto a livello di UE. A tale scopo, la presente proposta impone agli Stati membri di garantire che i prestatori di servizi designino rappresentanti legali abilitati e legalmente competenti per ottemperare agli ordini giudiziari e alle decisioni per conto dei prestatori di servizi.

Inoltre, un approccio armonizzato crea una parità di condizioni per tutte le società che offrono lo stesso tipo di servizi nell'UE, dovunque siano stabilite od operino, pur rispettando il principio del paese di origine sancito all'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico. Tale principio si applica soltanto ai prestatori di servizi della società dell'informazione che sono stabiliti nell'UE e oltretutto è soggetto a una serie di deroghe e possibili esenzioni. Introdurre norme armonizzate a livello dell'UE è necessario non solo per eliminare gli ostacoli alla fornitura di servizi e per migliorare il funzionamento del mercato interno, ma anche per rendere più coerente l'approccio al diritto penale nell'Unione. La parità di condizioni è necessaria anche per altre premesse fondamentali per il buon funzionamento del mercato interno, quali la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini e il rispetto della sovranità e dell'autorità pubblica per quanto riguarda l'efficace attuazione ed esecuzione della normativa nazionale ed europea.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'obbligo di designare un rappresentante legale per i prestatori di servizi non stabiliti nell'UE ma che offrono servizi nell'UE è già previsto da alcuni atti legislativi dell'UE applicabili in settori particolari, ad esempio il regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (articolo 27)⁹ e la direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (articolo 18)¹⁰. Anche la proposta della Commissione relativa a un regolamento sulla ePrivacy contiene tale obbligo (articolo 3)¹¹.

Come osservato sopra, la presente proposta è coerente con la direttiva sul commercio elettronico e in particolare con il principio del paese di origine previsto all'articolo 3. Essa non pregiudica le disposizioni di tale direttiva, tra cui i requisiti sulla trasmissione di informazioni di cui all'articolo 5.

⁹ [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

¹⁰ [Direttiva \(UE\) 2016/1148](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

¹¹ [Proposta di regolamento](#) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche), COM(2017) 10 final.

- **Sintesi della direttiva proposta (in che modo migliora il quadro attuale)**

Attualmente gli Stati membri hanno approcci diversi per quanto riguarda gli obblighi imposti ai prestatori di servizi, specialmente nei procedimenti penali. La frammentazione riguarda soprattutto le prove elettroniche, dal momento che alcuni prestatori di servizi conservano informazioni che possono essere utili per l'indagine e il perseguimento di reati. Tale frammentazione crea incertezza giuridica per i soggetti coinvolti e può sottoporre i prestatori di servizi a obblighi e regimi sanzionatori differenti e talvolta in conflitto tra loro a tale riguardo, a seconda del fatto che forniscano i loro servizi a livello nazionale, a livello transnazionale all'interno dell'Unione o al di fuori dell'Unione. Per ridurre gli ostacoli alla libera prestazione di servizi, la direttiva rende obbligatorio per i prestatori di servizi designare un rappresentante legale nell'Unione incaricato di ricevere decisioni volte ad acquisire prove emesse dalle autorità nazionali competenti nei procedimenti penali, ottemperare a tali decisioni e farle eseguire. La riduzione degli ostacoli che ne conseguirebbe migliorerebbe il funzionamento del mercato interno in modo coerente con lo sviluppo di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.

L'obbligo di designare un rappresentante legale per tutti i fornitori di servizi che operano nell'Unione garantirebbe che gli ordini volti ad acquisire prove nei procedimenti penali abbiano sempre un destinatario chiaro. Ciò a sua volta renderebbe più semplice per i prestatori di servizi conformarsi a tali ordini, in quanto i rappresentanti legali sarebbero competenti per ricevere tali ordini, ottemperare agli stessi e farli eseguire per conto del prestatore di servizi.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica atta a sostenere le iniziative in questo settore è costituita dagli articoli 53 e 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono l'adozione di misure di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti lo stabilimento e la prestazione di servizi.

Nel caso in questione, l'obbligo di nominare un rappresentante legale nell'Unione contribuirebbe specialmente a sopprimere le restrizioni alla libera prestazione di servizi sancita all'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come illustrato sopra.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma degli articoli 53 e 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione può proporre direttive e strumenti non vincolanti quali raccomandazioni. Data l'esigenza di procurare la certezza del diritto e di sopprimere le restrizioni alla libera prestazione di servizi, il che non può essere ottenuto adottando uno strumento non vincolante, è stata scelta la forma della direttiva.

- **Sussidiarietà**

La presente proposta riguarda i prestatori di servizi che offrono servizi nell'UE, a prescindere dal luogo di stabilimento, che può trovarsi nell'Unione o al di fuori di essa. In mancanza di un approccio comune a livello dell'UE, soluzioni nazionali non coordinate tra loro per la ricezione delle decisioni relative all'acquisizione di prove nei procedimenti penali, l'ottemperanza alle stesse o l'esecuzione delle stesse possono creare frammentazione, creando un mosaico di obblighi nazionali differenti e potenzialmente contrastanti per i prestatori di servizi attivi su diversi mercati. Ciò ostacola la prestazione di servizi nell'UE. Data la

diversità degli approcci giuridici e la vasta gamma dei portatori d'interessi, un atto normativo a livello di Unione è il mezzo più appropriato per risolvere i problemi individuati.

- **Proporzionalità**

La proposta mira a introdurre un approccio armonizzato per eliminare gli ostacoli esistenti ed emergenti alla prestazione di servizi per quanto riguarda la ricezione di decisioni volte ad acquisire prove nei procedimenti penali, l'ottemperanza alle stesse e l'esecuzione delle stesse. L'approccio prescelto è considerato proporzionato all'onere imposto. Data la crescente importanza e presenza di internet e dei servizi della società dell'informazione, esistono varie opzioni per affrontare gli attuali ostacoli. Tra tali opzioni, illustrate più dettagliatamente nella valutazione d'impatto¹² che accompagna la proposta legislativa, la nomina obbligatoria di un rappresentante legale per alcuni prestatori di servizi attivi nell'UE consegue l'obiettivo di creare un meccanismo efficace per consentire di notificare gli ordini senza imporre un onere eccessivo ai prestatori di servizi.

L'obbligo di designare un rappresentante legale rappresenta un onere maggiore per le società non stabilite nell'UE, che non possono contare sulla presenza di una società nell'UE. D'altronde tale rappresentante legale potrebbe essere un terzo, che potrebbe essere condiviso da più prestatori di servizi, in particolare piccole e medie imprese (PMI), e cumulare diverse funzioni (ad esempio quella di rappresentante designato ai fini del regolamento generale sulla protezione dei dati o del regolamento sulla ePrivacy oltre a quella di rappresentante legale designato in forza dal presente strumento). La disposizione si applicherà soltanto alle PMI che prestano servizi nell'UE e non in caso di trattamento occasionale di dati nell'UE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel corso di un anno e mezzo la Commissione ha consultato tutti i portatori di interessi per individuare problemi e possibili soluzioni, anche per quanto riguarda le possibilità di miglioramento dei canali di interazione tra autorità e prestatori di servizi, per mezzo di una consultazione pubblica aperta e sondaggi mirati presso le autorità pubbliche pertinenti, riunioni di gruppi di esperti e riunioni bilaterali per discutere i potenziali effetti della normativa dell'UE, e conferenze sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per raccogliere contributi sull'iniziativa.

Da un sondaggio mirato presso le autorità pubbliche degli Stati membri è emersa l'assenza di un approccio comune all'ottenimento dell'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche, in quanto ogni Stato membro ha le proprie prassi nazionali. Anche i prestatori di servizi reagiscono in maniera diversa alle richieste delle autorità di contrasto straniere, e i tempi di risposta variano a seconda dello Stato membro richiedente. Ciò crea incertezza giuridica per tutti gli attori coinvolti.

Nel corso della consultazione, i prestatori di servizi e alcune organizzazioni della società civile hanno sostenuto che occorre garantire la certezza del diritto nella cooperazione diretta con le autorità pubbliche ed evitare i conflitti di legge. Altri aspetti problematici evidenziati

¹² Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Impact Assessment accompanying the Proposal for a Regulation on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters and the Proposal for a Directive laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings, SWD(2018) 118.

dalle autorità pubbliche sono la mancanza di una cooperazione affidabile con i prestatori di servizi, la mancanza di trasparenza e l'incertezza giuridica circa la competenza giurisdizionale per gli atti di indagine. Alcune organizzazioni della società civile si sono opposte a una legislazione a livello dell'UE in questo settore, esprimendo una preferenza per un'azione dell'UE limitata al miglioramento delle procedure di mutua assistenza giudiziaria, che del resto sarà intrapresa parallelamente.

- **Valutazione d'impatto**

Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere favorevole sulla valutazione d'impatto¹³ e ha formulato varie proposte di miglioramento¹⁴. A seguito di tale parere, la valutazione d'impatto è stata modificata per approfondire ulteriormente le questioni relative ai diritti fondamentali correlate allo scambio transfrontaliero di dati, in particolare i collegamenti tra le diverse misure che fanno parte dell'opzione prescelta. La valutazione è stata modificata per rispecchiare meglio le opinioni dei portatori di interessi e degli Stati membri e il modo in cui sono state prese in considerazione. Inoltre, è stato rivisto il contesto politico per includere ulteriori riferimenti a vari aspetti, come le discussioni nei gruppi di esperti che hanno contribuito a dare forma all'iniziativa. La complementarità tra le diverse misure è stata chiarita in termini di ambito di applicazione, tempistica e intensità, e lo scenario di base è stato riveduto per rispecchiare meglio gli sviluppi che potrebbero verificarsi indipendentemente dall'adozione delle misure proposte. Infine, sono stati aggiunti diagrammi di flusso per descrivere meglio le procedure per lo scambio dei dati.

Sono state esaminate quattro principali opzioni strategiche oltre allo scenario di base (opzione O): una serie di misure pratiche per migliorare sia le procedure di cooperazione giudiziaria, sia la cooperazione diretta tra le autorità pubbliche e i prestatori di servizi (opzione A: non legislativa); un'opzione che combina le misure pratiche dell'opzione A con soluzioni internazionali (opzione B: legislativa); un'opzione che combina le misure dell'opzione B con un ordine europeo di produzione e una misura per migliorare l'accesso alle banche dati (opzione C: legislativa); un'opzione che combina le misure dell'opzione C con una legislazione sull'accesso diretto ai dati conservati a distanza (opzione D: legislativa). La valutazione d'impatto ha inoltre evidenziato la necessità che i prestatori di servizi che offrono servizi nell'UE nominino un rappresentante legale nell'Unione, e ciò è stato incluso nelle opzioni C e D.

La valutazione d'impatto ha rivelato che le opzioni che includono il rappresentante legale (C e D) avrebbero un chiaro valore aggiunto rispetto alle altre opzioni. Anche se i prestatori di servizi dovrebbero sostenere costi aggiuntivi a breve termine per la nomina di un rappresentante legale, è probabile che un quadro armonizzato a livello dell'UE riduca gli oneri attualmente sostenuti da tali prestatori per rispondere alle richieste di dati presentate dalle autorità di contrasto su base volontaria, richieste che essi devono valutare in base alle diverse normative degli Stati membri. Il modello dei costi stabilito e convalidato in

¹³ Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Impact Assessment accompanying the Proposal for a Regulation on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters and the Proposal for a Directive laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings, SWD(2018) 118.

¹⁴ Parere del comitato per il controllo normativo della Commissione europea sulla valutazione d'impatto che accompagna la *proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e la proposta di regolamento recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali*, SEC(2018) 199.

cooperazione con i prestatori di servizi interessati ha indicato che l'iniziativa produrrebbe risparmi significativi a medio e lungo termine e ridurrebbe gli ostacoli al mercato interno. Inoltre la certezza giuridica e l'armonizzazione delle procedure dovrebbero avere un impatto positivo sulle PMI, in quanto allevierebbero l'onere amministrativo. Nel complesso, l'iniziativa dovrebbe generare risparmi anche per loro.

- **Diritti fondamentali**

L'obbligo di nominare un rappresentante legale mira a eliminare ostacoli e quindi a favorire l'esercizio della libera prestazione di servizi. In particolare, la proposta permette ai prestatori di servizi stabiliti nell'Unione di designare uno stabilimento già esistente come suo rappresentante legale, tranne qualora tale stabilimento si trovi in uno Stato membro che non partecipa a strumenti di cooperazione giudiziaria adottati sulla base del titolo V del trattato. Lo scopo di tale eccezione è rimediare alla situazione specifica creata dal titolo V del trattato, di cui occorre tenere conto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta legislativa non ha incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La direttiva dev'essere attuata dagli Stati membri. La Commissione sosterrà tale processo attuativo creando un comitato di contatto per garantire un'attuazione armonizzata e coerente ed evitare l'istituzione di sistemi diversi per i prestatori di servizi. Se necessario, la Commissione formulerà orientamenti destinati ai prestatori di servizi. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, sulla base di un esame dettagliato del suo funzionamento, al più tardi 5 anni dopo l'entrata in applicazione. Se necessario, tale relazione sarà corredata di proposte di modifica della direttiva.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto della direttiva, ossia la definizione di regole sulla rappresentanza legale nell'Unione di alcuni prestatori di servizi ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali.

Gli obblighi imposti ai prestatori di servizi possono assumere diverse forme: ad esempio, ricevere da un pubblico ministero o da un giudice, nell'ambito di un procedimento penale, un ordine che comporta conseguenze giuridiche, fornire i dati necessari in tali procedimenti penali, adottare misure per la conservazione di dati nei procedimenti penali o essere destinatario di una procedura di esecuzione in caso di mancato rispetto degli obblighi. A causa delle loro politiche commerciali e territoriali, i prestatori di servizi possono incontrare difficoltà nell'ottemperare a questi diversi tipi di richieste, sempre più frequenti. D'altra parte, le autorità competenti devono sapere a quali prestatori di servizi rivolgersi, tra quelli stabiliti o che offrono servizi sul territorio dell'Unione, e in che modo.

Gli Stati membri non devono imporre obblighi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla presente direttiva ai prestatori di servizi che rientrano nel suo campo di applicazione, ad esempio obbligandoli a stabilire un rappresentante legale nel loro territorio invece che in un altro luogo dell'Unione in cui offrono servizi.

Le norme armonizzate sulla rappresentanza legale non dovrebbero limitare i poteri attribuiti alle autorità competenti, in forza del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, per rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti sul loro territorio. Se le autorità nazionali decidono di rivolgere i loro ordini direttamente allo stabilimento del prestatore di servizi, la responsabilità del rappresentante legale prevista dalla direttiva non si applica.

Articolo 2 - Definizioni

L'articolo 2 contiene le definizioni utilizzate da questo strumento.

Il rappresentante legale può essere una persona fisica o giuridica designata dal prestatore di servizi affinché agisca a suo nome per ottemperare a qualsiasi decisione emessa dalle autorità di contrasto e giudiziarie competenti ai fini dell'acquisizione di prove in materia penale. I prestatori di servizi dovrebbero poter designare uno stabilimento già esistente in uno Stato membro, compresa la sede principale o la sede centrale, e anche designare più rappresentanti legali.

Rientrano nel campo di applicazione della direttiva i seguenti tipi di prestatori di servizi: prestatori di servizi di comunicazione elettronica, prestatori di servizi della società dell'informazione che conservano dati nell'ambito dei servizi prestati agli utenti, comprese reti sociali, mercati online e altri prestatori di servizi di hosting e prestatori di nomi e servizi di numerazione per internet.

Rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva i prestatori di servizi di comunicazione elettronica quali definiti [nella direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche]. I servizi di telecomunicazione tradizionali, i consumatori e le imprese si affidano sempre più ai nuovi servizi basati su internet intesi a consentire le comunicazioni interpersonali, quali il voice-over-IP, la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica. Tali servizi, insieme a reti sociali quali Twitter e Facebook che consentono agli utenti di condividere contenuti, sono pertanto contemplati dalla presente proposta.

In molti casi i dati non sono più conservati nel dispositivo dell'utente ma sono messi a disposizione di un'infrastruttura cloud accessibile in linea di massima da qualsiasi luogo. I prestatori di servizi non hanno bisogno di essere stabiliti o avere server in ogni giurisdizione, ma usano piuttosto sistemi centralizzati per fornire i loro servizi. Per tenere conto di questo sviluppo, la definizione comprende i servizi cloud che forniscono una vasta gamma di risorse informatiche, quali reti, server o altre infrastrutture, mezzi di conservazione, app e servizi che permettono di conservare dati a diversi scopi. Lo strumento si applica anche ai mercati digitali che consentono a consumatori e/o professionisti di concludere operazioni tramite contratti di vendita o di servizi online con i professionisti. Tali operazioni sono effettuate o sul sito web del mercato online o sul sito web di un professionista che utilizza i servizi informatici forniti dal mercato online. È quindi generalmente questo mercato a detenere le prove elettroniche che possono essere necessarie nel corso dei procedimenti penali.

I servizi per i quali la conservazione di dati non è una componente propria non sono contemplati dalla proposta. Malgrado la maggior parte dei servizi forniti dai prestatori comprenda attualmente qualche tipo di conservazione dei dati, specialmente quando sono forniti online a distanza, è possibile distinguere servizi per i quali la conservazione dei dati non è una caratteristica principale bensì un elemento puramente accessorio, quali servizi giuridici, architettonici, ingegneristici e contabili forniti online a distanza.

I dati detenuti da prestatori di servizi di infrastruttura internet, quali i registrar di nomi di dominio e i registri e prestatori di servizi di privacy o proxy, o i registri regionali di internet per gli indirizzi del protocollo internet, possono essere rilevanti per i procedimenti penali in

quanto contengono tracce che permettono di identificare soggetti o enti potenzialmente coinvolti in attività criminali.

Per stabilire se un prestatore di servizi rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, occorre appurare se ha un collegamento sufficiente con l'Unione. Sotto tale aspetto occorre valutare se il prestatore di servizi consenta a persone fisiche o giuridiche nell'Unione di usare i suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità del servizio (che potrebbe derivare anche dall'accessibilità del sito web del prestatore di servizi o di un intermediario, o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto) non dovrebbe di per sé costituire una condizione sufficiente per l'applicazione della direttiva. Dovrebbe essere quindi richiesto un collegamento sostanziale con l'Unione. Tale collegamento sostanziale esiste sicuramente quando il prestatore di servizi ha uno stabilimento nell'Unione. In mancanza di stabilimento nell'Unione, il criterio del collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe essere valutato sulla base dell'esistenza di un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri, o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione o la possibilità di ordinare prodotti o servizi. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'app nell'apposito negozio online nazionale ("app store"), dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata in uno Stato membro, dal fatto di usare informazioni provenienti da persone presenti negli Stati membri nel corso delle sue attività o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura dell'assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in uno Stato membro. Il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe inoltre considerarsi soddisfatto qualora il prestatore di servizi diriga le sue attività verso uno o più Stati membri, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Articolo 3 - Rappresentante legale

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, stabilisce l'obbligo imposto ai prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione di designare un rappresentante legale nell'Unione. In linea di massima i prestatori di servizi dovrebbero essere liberi di scegliere in quale Stato membro designare il loro rappresentante legale e, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri non possono limitare tale libera scelta, ad esempio imponendo l'obbligo di designare il rappresentante legale sul loro territorio. Tuttavia l'articolo 3, paragrafi da 1 a 3, contiene alcune restrizioni riguardo a questa libera scelta dei prestatori di servizi: in particolare, il rappresentante legale dev'essere stabilito in uno Stato membro in cui il prestatore di servizi fornisce servizi o è stabilito. Tale restrizione, che richiede una connessione preesistente tra il prestatore di servizi e lo Stato membro in cui dev'essere designato il rappresentante legale, limita la possibilità dei prestatori di servizi di scegliere lo Stato membro sulla base di considerazioni che sarebbero contrarie agli obiettivi della direttiva, ad esempio l'importo delle ammende. L'articolo 3, paragrafi da 1 a 3, definisce anche quali Stati membri siano competenti per imporre l'obbligo ai prestatori di servizi.

L'articolo 3, paragrafo 1, si applica ai prestatori di servizi stabiliti nell'Unione. Essi devono designare almeno un rappresentante legale nell'Unione, più specificamente in uno Stato membro in cui offrono servizi o sono stabiliti. L'imposizione di tale obbligo spetta agli Stati membri in cui sono stabiliti i prestatori di servizi.

L'articolo 3, paragrafo 2, si applica ai prestatori di servizi non stabiliti nell'Unione. Essi devono designare un rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono servizi.

L'imposizione di tale obbligo spetta agli Stati membri in cui il prestatore di servizi offre i servizi.

L'articolo 3, paragrafo 3, si applica in entrambi i casi contemplati dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e impone requisiti aggiuntivi per affrontare il problema inerente all'interazione tra uno strumento del mercato interno e gli strumenti di cooperazione giudiziaria adottati a norma del titolo V del trattato. Un rappresentante legale designato in uno Stato membro che non partecipa a uno strumento di cooperazione giudiziaria pertinente non svolgerebbe pienamente il suo ruolo, poiché non potrebbe essere destinatario di un ordine in forza di questo strumento. Per tale motivo l'articolo 3, paragrafo 3, impone ai prestatori di servizi che offrono servizi in Stati membri che partecipano a tali strumenti di designare un rappresentante legale in uno di essi. In tal modo, un prestatore di servizi che stabilisce un rappresentante legale in uno Stato membro che partecipa alla cooperazione giudiziaria di cui al titolo V ottempererebbe sia agli obblighi di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, sia a quelli di cui al paragrafo 3. D'altro canto, un prestatore di servizi che designa un rappresentante legale in uno Stato membro che non partecipa a uno strumento di cooperazione giudiziaria di cui al titolo V adempirebbe gli obblighi di cui del paragrafo 1 o 2, ma per adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 3 dovrebbe nominare un altro rappresentante legale in uno degli Stati membri che partecipano a uno strumento di cooperazione giudiziaria di cui al titolo V. L'imposizione di tale obbligo spetta agli Stati membri che partecipano a uno strumento pertinente e in cui il prestatore di servizi offre i servizi.

A causa della "geometria variabile" esistente nel settore del diritto penale, ossia della mancata partecipazione della Danimarca agli atti legislativi dell'Unione di cui al titolo V e del diritto di adesione ("opt-in") del Regno Unito e dell'Irlanda, attualmente esistono diversi strumenti che si applicano alle relazioni tra Stati membri per quanto riguarda l'acquisizione di prove nei procedimenti penali. Tra tali strumenti figurano la direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale e la convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria. A questo regime giuridico poliedrico si aggiungerà l'ordine europeo di produzione. La complessità che ne consegue potrebbe aumentare il rischio che gli Stati membri che partecipano al regolamento sugli ordini europei di produzione possano sviluppare soluzioni nazionali non coordinate, che a loro volta aumenterebbero la frammentazione e l'incertezza del diritto per tutti i portatori di interessi. Pertanto tutti gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che i prestatori di servizi non stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione designino un rappresentante legale nell'Unione, che sarebbe il destinatario di richieste dirette in situazioni transfrontaliere e di richieste basate sulla cooperazione giudiziaria tra autorità giudiziarie. Inoltre, per evitare il rischio di indebolire l'efficacia degli strumenti giuridici dell'UE adottati a norma del titolo V, capo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per acquisire prove in materia penale, ai quali partecipano soltanto alcuni Stati membri, occorre designare un rappresentante legale in uno degli Stati membri che partecipano a tali strumenti giuridici.

I prestatori di servizi dovrebbero essere liberi di designare uno dei loro stabilimenti nell'Unione, compresa la loro sede principale o la loro sede centrale, in qualità di loro rappresentante legale, alle condizioni stabilite dalla direttiva.

L'articolo 3, paragrafo 6, chiarisce che gli Stati membri devono garantire nel loro ordinamento interno che un rappresentante legale designato possa essere considerato responsabile per l'inottemperanza, fatta salva la responsabilità del prestatore di servizi. I prestatori di servizi non dovrebbero potersi dichiarare non responsabili, ad esempio, dell'inottemperanza del loro rappresentante legale. Non possono neanche giustificarsi adducendo la mancanza o l'inefficacia della procedura interna, in quanto spetta a loro provvedere alle risorse e ai poteri necessari per garantire l'ottemperanza agli ordini e alle

decisioni nazionali. Il rappresentante legale non dovrebbe neanche essere in grado di giustificarsi sostenendo, ad esempio, che non è abilitato a fornire dati.

Articolo 4 - Notifiche e lingue

L'articolo 4 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di garantire che i prestatori di servizi designino uno o più rappresentanti legali e trasmettano i loro dati di contatto.

La notifica dovrebbe comprendere anche informazioni sulla lingua o sulle lingue in cui è possibile rivolgersi al prestatore di servizi. In mancanza di altre indicazioni sarà usata la lingua ufficiale dello Stato membro in cui è situato il rappresentante legale. Se vi sono più lingue ufficiali, il prestatore di servizi può scegliere una o più di esse. Inoltre, i prestatori di servizi potranno scegliere ulteriori lingue ufficiali dell'Unione con cui le autorità competenti di tutti gli Stati membri possono rivolgersi loro. In tal modo essi potranno scegliere una lingua usata, ad esempio, nelle comunicazioni interne con le sedi centrali o attualmente usata di frequente nelle richieste, il che aumenterà la coerenza e la certezza sia per le autorità competenti, sia per i prestatori di servizi.

Se un prestatore di servizi designa più rappresentanti legali, può anche comunicare considerazioni che permettano di stabilire a quale rappresentante legale rivolgersi. Tali considerazioni non sono vincolanti per le autorità degli Stati membri ma dovrebbero essere seguite, tranne in casi debitamente giustificati.

Spetta ai prestatori di servizi pubblicare tali informazioni, ad esempio sul loro sito web, e aggiornarle. In più gli Stati membri dovrebbero pubblicare le informazioni pertinenti su appositi siti web per aiutare le autorità giudiziarie a identificare il corretto destinatario.

Articolo 5 - Sanzioni

Nel caso in cui i prestatori di servizi contemplati dalla direttiva non ottemperino alle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva, gli Stati membri dovrebbero inserire nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che possano essere irrogate ai prestatori di servizi per non aver stabilito un rappresentante legale come previsto dalla direttiva e per non avergli fornito i poteri, le risorse e le condizioni necessari, ad esempio infrastrutture che permettano al rappresentante legale di ottemperare in generale alle decisioni delle autorità nazionali e fornire le prove richieste.

Sanzioni o ammende per l'inottemperanza, da parte del rappresentante legale, a una decisione specifica, quale un ordine nell'ambito di un procedimento concreto, sono invece oggetto di altri strumenti specifici, quale il regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche in materia penale, o del diritto nazionale.

Articolo 6 - Meccanismo di coordinamento

Per garantire un approccio coerente, la direttiva prevede un meccanismo di coordinamento basato sulle autorità centrali designate dagli Stati membri. Tale meccanismo consentirà agli Stati membri di scambiarsi informazioni e assistenza e cooperare ai fini dell'esecuzione, ad esempio identificando lo Stato membro più adatto a intervenire in un determinato caso di inottemperanza.

Articoli 7, 8, 9 e 10

Questi articoli contengono ulteriori disposizioni sul recepimento da parte degli Stati membri, sul riesame da parte della Commissione, sull'entrata in vigore della direttiva e sui suoi destinatari. La direttiva proposta entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri avranno sei mesi a disposizione per recepirne le disposizioni negli ordinamenti nazionali. La Commissione

effettuerà una valutazione della direttiva in linea con i suoi orientamenti per legiferare meglio e con il punto 22 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016¹⁵.

¹⁵ Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 53 e 62,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁶,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) I servizi su rete possono in linea di massima essere forniti da qualsiasi luogo e non necessitano di un'infrastruttura fisica, della presenza di uno stabilimento o di personale nel paese in cui sono offerti, né nel mercato interno. Di conseguenza può essere difficile applicare e far rispettare obblighi imposti dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione ai prestatori di servizi interessati, segnatamente l'obbligo di ottemperare a un ordine o a una decisione emessi da un'autorità giudiziaria. Ciò vale soprattutto nel diritto penale, settore in cui le autorità degli Stati membri incontrano difficoltà a notificare, fare applicare e porre in esecuzione le loro decisioni, specialmente qualora i servizi in questione siano forniti da un luogo esterno al loro territorio.
- (2) In tale contesto, gli Stati membri hanno adottato varie misure disparate per applicare e far rispettare più efficacemente la loro legislazione. Tra queste figurano misure che permettono di rivolgersi ai prestatori di servizi per acquisire prove elettroniche rilevanti nei procedimenti penali.
- (3) A tale scopo alcuni Stati membri hanno adottato, o prevedono di adottare, atti legislativi che impongono ad alcuni prestatori di servizi che offrono servizi nel loro territorio una rappresentanza legale obbligatoria in tale territorio. Obblighi di questo tipo ostacolano la libera prestazione di servizi nel mercato interno.
- (4) In mancanza di un approccio a livello dell'Unione, esiste un rischio significativo che altri Stati membri cerchino di colmare le attuali lacune relative all'acquisizione di prove nei procedimenti penali imponendo obblighi nazionali disparati. La libera prestazione di servizi nel mercato interno ne risulterebbe ulteriormente ostacolata.
- (5) L'incertezza del diritto causata dall'attuale situazione si ripercuote sia sui prestatori di servizi che sulle autorità nazionali. I prestatori di servizi che sono stabiliti od offrono servizi in diversi Stati membri sono soggetti a obblighi disparati e potenzialmente in

¹⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

conflitto tra loro, come pure a regimi sanzionatori diversi in caso di violazione. È probabile che tale divergenza nel quadro dei procedimenti penali aumenti ulteriormente a causa della crescente importanza dei servizi di comunicazione e della società dell'informazione nella nostra vita quotidiana e nelle nostre società. Oltre a ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, la situazione descritta comporta difficoltà per la creazione e il corretto funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione.

- (6) Per evitare tale frammentazione e per far sì che le imprese attive nel mercato interno siano soggette a obblighi uguali o analoghi, l'Unione ha adottato una serie di atti giuridici in settori correlati quali la protezione dei dati¹⁷. Per accrescere il livello di protezione degli interessati, il regolamento generale sulla protezione dei dati¹⁸ prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione ma che offre beni o presta servizi a interessati nell'Unione o controlla il loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento ha luogo nell'Unione, designi un rappresentante legale nell'Unione, tranne se il trattamento è occasionale, non include il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali o il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del trattamento, o se il titolare del trattamento è un'autorità pubblica o un organismo pubblico.
- (7) La definizione di norme armonizzate sulla rappresentanza legale di alcuni prestatori di servizi nell'Unione per la ricezione di decisioni emesse dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di acquisire prove nei procedimenti penali, l'ottemperanza alle stesse e l'esecuzione delle stesse dovrebbe permettere di eliminare gli attuali ostacoli alla libera prestazione di servizi e di evitare la futura imposizione di approcci nazionali divergenti in materia. È opportuno garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi. Occorre inoltre rendere più efficace l'attività di contrasto in ambito penale nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.
- (8) Il rappresentante legale in questione dovrebbe fungere da destinatario di ordini e decisioni nazionali e di ordini e decisioni emessi in conformità degli strumenti giuridici dell'Unione adottati a norma del titolo V, capo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per acquisire prove in materia penale. Tra questi figurano sia gli strumenti che permettono la notifica diretta degli ordini al prestatore di servizi in situazioni transfrontaliere, sia gli strumenti basati sulla cooperazione giudiziaria tra autorità giudiziarie di cui al titolo V, capo 4.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'obbligo di designare un rappresentante legale sia immediato, valga cioè a decorrere dalla data di recepimento

¹⁷ [Direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31); [regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); [direttiva 2002/58/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

¹⁸ [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

di cui all'articolo 7, per i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione in tale data, oppure, per i prestatori di servizi che cominciano a offrire servizi nell'Unione dopo la data di recepimento, a decorrere dal momento in cui essi cominciano a offrire tali servizi.

- (10) L'obbligo di designare un rappresentante legale dovrebbe applicarsi ai prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione, ossia in uno o più Stati membri. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a situazioni in cui un prestatore di servizi è stabilito sul territorio di uno Stato membro e offre servizi esclusivamente su tale territorio.
- (11) Nonostante la designazione di un rappresentante legale, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti sul loro territorio, sia in situazioni puramente nazionali, sia in seguito alla ricezione di una richiesta di assistenza in virtù degli strumenti giuridici sull'assistenza giudiziaria e sul reciproco riconoscimento in materia penale.
- (12) Per determinare se un prestatore di servizi offra servizi nell'Unione occorre verificare se esso consenta a persone fisiche o giuridiche nell'Unione di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità di un'interfaccia online (ad esempio l'accessibilità del sito web del prestatore di servizi o di un intermediario, o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto) non dovrebbe di per sé costituire una condizione sufficiente per l'applicazione della presente direttiva.
- (13) Per determinare l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe inoltre essere verificata l'esistenza di un collegamento sostanziale con l'Unione. Tale collegamento dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi ha uno stabilimento nell'Unione. In mancanza di tale stabilimento, il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe essere valutato sulla base dell'esistenza di un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri, o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione o la possibilità di ordinare prodotti o servizi. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione ("app") nell'apposito negozio online ("app store") nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione, o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe inoltre considerarsi soddisfatto qualora il prestatore di servizi diriga le sue attività verso uno o più Stati membri, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Al contrario, la fornitura del servizio al fine della mera osservanza del divieto di discriminazione imposto dal regolamento (UE) 2018/302¹⁹ non può di per sé considerarsi direzione o orientamento delle attività verso un dato territorio all'interno dell'Unione. Le stesse considerazioni dovrebbero

¹⁹ [Regolamento \(UE\) 2018/302](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 601 del 2.3.2018, pag. 1).

applicarsi per determinare se un prestatore di servizi offra servizi in uno Stato membro.

- (14) È opportuno che i prestatori di servizi tenuti a designare un rappresentante legale possano scegliere a tal fine uno stabilimento esistente in uno Stato membro, che si tratti di una persona giuridica o di una succursale, un'agenzia, un ufficio o una sede principale o centrale, e anche designare più di un rappresentante legale. Tuttavia, un gruppo societario non dovrebbe essere costretto a designare molteplici rappresentanti, uno per ogni società facente parte del gruppo. Nelle relazioni tra Stati membri ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali si applicano diversi strumenti adottati a norma del titolo V, capo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A causa di tale "geometria variabile" nel settore comune del diritto penale, è necessario evitare che la presente direttiva favorisca la creazione di ulteriori disparità od ostacoli alla prestazione di servizi nel mercato interno permettendo a prestatori di servizi che offrono servizi sul territorio di Stati membri che non partecipano agli strumenti giuridici pertinenti di designare rappresentanti legali in tale territorio, il che impedirebbe di risolvere il problema. È pertanto opportuno che sia designato almeno un rappresentante in uno Stato membro che partecipa agli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione, per evitare il rischio di indebolire l'efficacia della designazione prevista dalla presente direttiva e per trarre vantaggio dalle sinergie derivanti dalla presenza di un rappresentante legale per la ricezione di decisioni e ordini emessi al fine di acquisire prove nei procedimenti penali, l'ottemperanza ad essi e la loro esecuzione, anche nell'ambito del [regolamento] o della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria. Inoltre la designazione di un rappresentante legale, che potrebbe servire anche a garantire l'ottemperanza agli obblighi giuridici nazionali, permetterebbe di trarre vantaggio dalle sinergie derivanti dalla presenza di un chiaro punto di accesso unico per rivolgersi ai prestatori di servizi al fine di acquisire prove in materia penale.
- (15) I prestatori di servizi dovrebbero essere liberi di scegliere in quale Stato membro designare il loro rappresentante legale e gli Stati membri non possono limitare tale libertà di scelta, ad esempio imponendo l'obbligo di designare il rappresentante legale sul loro territorio. La presente direttiva impone però alcune limitazioni a tale libertà di scelta dei prestatori di servizi, disponendo in particolare che il rappresentante legale sia stabilito in uno Stato membro in cui il prestatore di servizi fornisce servizi o è stabilito, e prevedendo l'obbligo di designare un rappresentante legale in uno degli Stati membri che partecipano agli strumenti di cooperazione giudiziaria adottati a norma del titolo V del trattato.
- (16) I prestatori di servizi più utili per l'acquisizione di prove nei procedimenti penali sono i prestatori di servizi di comunicazione elettronica e determinati prestatori di servizi della società dell'informazione che facilitano l'interazione tra utenti. Pertanto, entrambi i gruppi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. I prestatori di servizi di comunicazione elettronica sono definiti nella proposta di direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Tali servizi comprendono le comunicazioni interpersonali, quali Voice over IP (VoIP), la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica. Le categorie di servizi della società dell'informazione che rientrano nel presente strumento sono quelle per le quali la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente e tra di esse figurano, in particolare, i social network nella misura in cui non possono essere considerati servizi di comunicazione elettronica, i mercati online che agevolano le operazioni tra utenti (come consumatori o imprese) e altri servizi di hosting, anche

quando il servizio è fornito attraverso cloud computing. I servizi della società dell'informazione per i quali la conservazione dei dati non è una componente propria bensì un elemento puramente accessorio, quali i servizi giuridici, architettonici, ingegneristici e contabili forniti online a distanza, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, anche quando possono rientrare nella definizione di servizi della società dell'informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535.

- (17) I prestatori di servizi di infrastruttura internet relativi all'assegnazione di nomi e numeri, quali i registrar di nomi di dominio e i registri e i prestatori di servizi per la privacy o proxy, o i registri regionali di internet (Regional Internet Registry, RIR) per gli indirizzi del protocollo internet (IP), sono di particolare rilevanza quando occorre identificare soggetti dietro siti web dannosi o compromessi. I dati in possesso di tali prestatori di servizi sono particolarmente utili per le indagini penali, in quanto permettono di identificare persone o entità dietro un sito web usato per attività criminali, o le vittime dell'attività criminale qualora un sito web compromesso sia stato piratato da criminali.
- (18) Il rappresentante legale dovrebbe essere in grado di ottemperare a decisioni e ordini indirizzatigli dalle autorità degli Stati membri per conto del prestatore di servizi, il quale dovrebbe adottare le misure appropriate a garantire tale risultato, anche accordando risorse e poteri sufficienti. La mancanza o l'insufficienza di tali misure non dovrebbe giustificare l'inottemperanza alle decisioni o agli ordini che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, né per il prestatore di servizi, né per il suo rappresentante legale.
- (19) I prestatori di servizi dovrebbero notificare l'identità o i dati di contatto del loro rappresentante legale allo Stato membro in cui questi risiede o è stabilito, nonché eventuali cambiamenti e aggiornamenti di tale informazione. Tale notifica dovrebbe indicare anche le lingue in cui è possibile rivolgersi al rappresentante legale, tra le quali dovrebbe essere compresa almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il rappresentante legale risiede o è stabilito, ma possono essere comprese altre lingue ufficiali dell'Unione, quale la lingua della sede centrale del prestatore di servizi. Se un prestatore di servizi designa più rappresentanti legali, può anche comunicare considerazioni che permettano di decidere a quale di essi rivolgersi. Tali considerazioni non sono vincolanti per le autorità degli Stati membri ma dovrebbero essere seguite, tranne in casi debitamente giustificati. Tutte queste informazioni, di particolare rilievo per le autorità degli Stati membri, dovrebbero essere pubblicate dal prestatore di servizi, ad esempio sul suo sito web, analogamente alle informazioni generali che devono essere rese accessibili a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno²⁰ ("direttiva sul commercio elettronico"). Per i prestatori di servizi cui si applica la direttiva sul commercio elettronico, l'articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva completa ma non sostituisce tali obblighi. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero pubblicare le informazioni pertinenti al loro paese su un apposito sito del portale europeo della giustizia elettronica, per agevolare il coordinamento fra Stati membri e il ricorso al rappresentante legale da parte delle autorità di un altro Stato membro.

²⁰ [Direttiva 2000/31/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

- (20) La violazione degli obblighi di designare un rappresentante legale e di notificare e pubblicare le relative informazioni dovrebbe essere soggetta a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni non dovrebbero determinare in nessuna circostanza un divieto, permanente o temporaneo, di prestare servizi. Quando un prestatore di servizi offre servizi in più Stati membri, questi ultimi dovrebbero coordinare le loro misure esecutive. Per garantire un approccio coerente e proporzionato, è previsto un meccanismo di coordinamento. La Commissione potrebbe favorire, se necessario, tale coordinamento, ma dev'essere informata in caso di violazione. La presente direttiva non disciplina le disposizioni contrattuali per il trasferimento tra prestatori di servizi e rappresentanti legali delle conseguenze finanziarie delle sanzioni loro imposte.
- (21) La presente direttiva non pregiudica i poteri d'indagine delle autorità nei procedimenti civili o amministrativi, anche qualora tali procedimenti possano comportare sanzioni.
- (22) Affinché la presente direttiva sia applicata in maniera coerente, è opportuno introdurre meccanismi aggiuntivi di coordinamento tra gli Stati membri. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità centrale che possa fornire alle autorità centrali di altri Stati membri informazioni e assistenza nell'applicazione della direttiva, in particolare qualora siano contemplate misure esecutive in virtù della stessa. Il meccanismo di coordinamento dovrebbe far sì che gli Stati membri interessati siano informati dell'intenzione di uno Stato membro di intraprendere una misura esecutiva. Inoltre gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità centrali possano assistersi a vicenda in tali circostanze e cooperare tra loro ove opportuno. La cooperazione tra autorità centrali in caso di misure esecutive può comportare il coordinamento di una misura esecutiva tra autorità competenti di diversi Stati membri. Per il coordinamento di una misura esecutiva, le autorità centrali dovrebbero coinvolgere anche la Commissione, ove opportuno. L'esistenza del meccanismo di coordinamento non pregiudica il diritto di un singolo Stato membro a irrogare sanzioni ai prestatori di servizi che non ottemperano agli obblighi imposti dalla direttiva. La designazione delle autorità centrali e la pubblicazione di informazioni sulle medesime favorirà la notifica, da parte dei prestatori di servizi, della designazione e dei dati di contatto del loro rappresentante legale allo Stato membro in cui quest'ultimo risiede o è stabilito.
- (23) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire eliminare gli ostacoli alla libera prestazione di servizi nell'ambito dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, dato che tali servizi non conoscono frontiere, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (24) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ e ha espresso un parere il [...] ²².

²¹ [Regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (25) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della presente direttiva basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE, che dovrebbe servire da fondamento per le valutazioni d'impatto di altre eventuali misure. Tale valutazione dovrebbe essere ultimata cinque anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, per consentire di raccogliere una quantità sufficiente di dati sulla sua attuazione pratica. È opportuno che siano raccolte periodicamente informazioni al fine di contribuire alla valutazione della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva definisce norme sulla rappresentanza legale nell'Unione di determinati prestatori di servizi ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.
2. Gli Stati membri non impongono ai prestatori di servizi contemplati dalla presente direttiva obblighi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla medesima ai fini di cui al paragrafo 1.
3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà conferita alle autorità nazionali dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti sul loro territorio ai fini di cui al paragrafo 1.
4. La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che offrono servizi nell'Unione. Non si applica ai prestatori di servizi stabiliti sul territorio di un singolo Stato membro che offrono servizi esclusivamente sul territorio di tale Stato membro.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- (1) “rappresentante legale”: la persona fisica o giuridica designata per iscritto da un prestatore di servizi ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3;
- (2) “prestatore di servizi”: la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi:
 - (a) servizi di comunicazione elettronica come definiti all'articolo 2, punto 4, della [direttiva che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche];
 - (b) servizi della società dell'informazione come definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio²³, per i quali la conservazione dei dati è una componente propria del

²² GU C [...] del [...], pag. [...].

²³ [Direttiva \(UE\) 2015/1535](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

- servizio fornito all'utente, tra cui i social network, i mercati online che agevolano le operazioni tra utenti e altri prestatori di servizi di hosting;
- (c) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali i prestatori di indirizzi IP, i registri di nomi di dominio, i registrar di nomi di dominio e i connessi servizi per la privacy o proxy;
- (3) “che offre servizi in uno Stato membro”:
- (a) che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi di cui al punto 2; e
 - (b) che ha un collegamento sostanziale con lo Stato membro di cui alla lettera a);
- (4) “stabilimento”: l'esercizio effettivo di un'attività economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale viene svolta l'attività di prestazione di servizi, o l'infrastruttura stabile a partire dalla quale l'attività è gestita;
- (5) “gruppo”: il gruppo come definito dall'articolo 3, punto 15, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴.

Articolo 3 *Rappresentante legale*

1. Gli Stati membri in cui è stabilito un prestatore di servizi che offre servizi nell'Unione provvedono affinché esso designi almeno un rappresentante legale nell'Unione ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali. Il rappresentante legale risiede o è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi è stabilito od offre i servizi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché un prestatore di servizi che offre servizi sul loro territorio ma che non è stabilito nell'Unione designi almeno un rappresentante legale nell'Unione ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali. Il rappresentante legale risiede o è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi offre i servizi.
3. Ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri in forza degli strumenti giuridici adottati a norma del titolo V, capo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per acquisire prove nei procedimenti penali, gli Stati membri che partecipano a tali strumenti giuridici provvedono affinché i prestatori di servizi che offrono servizi sul loro territorio designino almeno un rappresentante in uno di essi. Il rappresentante legale risiede o è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi offre i servizi.
4. I prestatori di servizi sono liberi di designare rappresentanti legali aggiuntivi che risiedono o sono stabiliti in altri Stati membri, compresi quelli in cui i prestatori di

²⁴ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

servizi offrono i servizi. I prestatori di servizi che fanno parte di un gruppo sono autorizzati a designare collettivamente un solo rappresentante legale.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni e gli ordini emessi dalle rispettive autorità competenti per acquisire prove nei procedimenti penali siano rivolti al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi a tale scopo. Detto rappresentante è incaricato di ricevere, ottemperare e far eseguire tali decisioni e ordini per conto del prestatore di servizi interessato.
6. A tale scopo gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante legale che risiede o è stabilito sul loro territorio cooperi con le autorità competenti quando riceve tali decisioni e ordini, in conformità del quadro giuridico applicabile.
7. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi sul loro territorio attribuiscono al loro rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per ottemperare a tali decisioni e ordini.
8. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante legale designato possa essere ritenuto responsabile dell'inottemperanza agli obblighi derivanti dal quadro giuridico applicabile quando riceve decisioni e ordini, fatte salve la responsabilità del prestatore di servizi e le azioni legali che potrebbero essere promosse nei suoi confronti. In particolare, la mancanza di procedure interne adeguate tra il prestatore di servizi e il rappresentante legale non può essere invocata come giustificazione dell'inottemperanza a tali obblighi.
9. Gli Stati membri provvedono affinché l'obbligo di designare un rappresentante legale si applichi a decorrere dalla data di recepimento di cui all'articolo 7 per i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione in tale data, oppure, per i prestatori di servizi che cominciano a offrire servizi nell'Unione dopo la data di recepimento della direttiva, a decorrere dal momento in cui essi cominciano a offrire tali servizi.

Articolo 4 *Notifiche e lingue*

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni prestatore di servizi che è stabilito od offre servizi nel loro territorio, dopo aver designato il proprio rappresentante legale in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, notifichi per iscritto la designazione e i dati di contatto del rappresentante legale, nonché loro eventuali modifiche, all'autorità centrale dello Stato membro in cui il rappresentante legale risiede o è stabilito.
2. Nella notifica si specifica in quale o quali delle lingue ufficiali dell'Unione, di cui al regolamento 1/58, è possibile rivolgersi al rappresentante legale. Tra di esse figura almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il rappresentante legale risiede o è stabilito.
3. Qualora un prestatore di servizi designi più rappresentanti, nella notifica si specificano la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell'Unione o degli Stati membri in cui rivolgersi a ciascuno di essi e altre considerazioni che permettano di determinare a quale rappresentante legale è opportuno rivolgersi. In casi debitamente giustificati le autorità degli Stati membri possono non tenere conto di tali considerazioni.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il prestatore di servizi renda pubbliche le informazioni loro notificate in conformità del presente articolo. Gli Stati membri

pubblicano tali informazioni su un'apposita pagina del portale europeo della giustizia elettronica.

Articolo 5 *Sanzioni*

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione entro la data stabilita all'articolo 7 e provvedono a darle immediata notifica di ogni successiva modifica. Gli Stati membri informano inoltre la Commissione, su base annuale, dei prestatori di servizi inottemperanti e delle misure esecutive intraprese nei loro confronti.

Articolo 6 *Meccanismo di coordinamento*

1. Gli Stati membri designano un'autorità centrale o, laddove il loro sistema giuridico lo preveda, più autorità centrali competenti per garantire che la presente direttiva sia applicata in maniera coerente e proporzionata.
2. Gli Stati membri informano la Commissione dell'autorità centrale o delle autorità centrali da essi designate a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette agli Stati membri un elenco delle autorità centrali designate. La Commissione pubblica inoltre un elenco delle autorità centrali designate, per agevolare i prestatori di servizi nella trasmissione di notifiche agli Stati membri in cui i loro rappresentanti legali risiedono o sono stabiliti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità centrali si scambino le informazioni pertinenti e si prestino reciprocamente assistenza per applicare la presente direttiva in modo coerente e proporzionato. Le informazioni e l'assistenza riguardano, in particolare, le misure esecutive.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità centrali cooperino tra loro e, ove opportuno, con la Commissione per applicare la presente direttiva in modo coerente e proporzionato. La cooperazione riguarda, in particolare, le misure esecutive.

Articolo 7 *Recepimento*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8
Valutazione

Entro il [5 anni dopo la data di applicazione della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che include una valutazione della necessità di ampliarne l'ambito di applicazione. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di modifica della presente direttiva. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

Articolo 9
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 10
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente